



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA **PIACENZA BRICKS**

L'anno 2014 (duemilaquattroddici), il mese marzo, il giorno 20 (venti), alle ore 12:00 (dodici), i Signori:

1. BELLOTTI NICOLA
2. MATTEO SGORBATI
3. LORENZO BERSANI
4. FILIPPO SGORBATI
5. GIUSEPPE SGORBATI
6. GHITA PASQUALI

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue.

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "PIACENZA BRICKS".

il cui scopo è:







- **stimolare e realizzare iniziative ludiche, scientifiche, culturali, artistiche e conviviali legate al territorio di Piacenza;**
- **divulgare la conoscenza dei giochi di costruzioni e dei mattoncini assemblabili.**

La disciplina dell'associazione è contenuta nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Fino alla data in cui sarà tenuta la prima Assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2014 i membri del Consiglio Direttivo sono:

1. NICOLA BELLOTTI
2. MATTEO SGORBATI
3. LORENZO BERSANI

Presidente dell'Associazione viene nominato NICOLA BELLOTTI. Vice-Presidente MATTEO SGORBATI.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

 Nicola Bellotti	 Matteo Sgorbati
 Lorenzo Bersani	 Filippo Sgorbati
 Giuseppe Sgorbati	 Ghita Pasquali

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "PIACENZA BRICKS"



Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro "PIACENZA BRICKS".
2. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla l.r. n. 28/1996.
4. L'Associazione ha sede in Piacenza, in via Pietro Giordani 4.
5. L'Associazione opera sul territorio nazionale.

Art 2 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione senza scopo di lucro "PIACENZA BRICKS" persegue i seguenti scopi:
 - stimolare e realizzare iniziative ludiche, scientifiche, culturali, artistiche e conviviali legate al territorio di Piacenza;
 - divulgare la conoscenza dei giochi di costruzioni e dei mattoncini assemblabili.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione senza scopo di lucro "PIACENZA BRICKS" per il raggiungimento dei suoi fini, intende realizzare un sito web informativo (www.piacenza-bricks.it), tenere un blog su una testata giornalistica generalista e gestire progetti di comunicazione sulle reti sociali (es. Facebook).
2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e approvate dal consiglio direttivo.

Art 4 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione senza scopo di lucro "PIACENZA

BRICKS" è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono dotati di una irreprensibile condotta morale e civile con l'obbligo di astenersi da qualsiasi indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. I soci si dividono in cinque categorie:

- a) SOCI FONDATAORI: i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

- b) SOCI ORDINARI: coloro che partecipano attivamente all'attività dell'associazione;

- c) SOCI SOSTENITORI: coloro che, pur non partecipando all'attività dell'associazione, ne condividono scopi e finalità e sono interessati a sostenerla;

- d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, in numero non superiore a tre per anno, dal Consiglio direttivo a maggioranza, scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all'estero. I soci onorari non sono tenuti al versamento di quote associative.

- e) SOCIO BENEMERITO: qualifica attribuita dal Consiglio direttivo a maggioranza, a persone fisiche o giuridiche in considerazione dell'attività prestata in favore dell'Associazione o dell'entità delle loro elargizioni (contributo di almeno 100 euro per le persone fisiche e di almeno 250 euro per le persone giuridiche) o dell'importanza dell'attività prestata in favore dell'Associazione.

3. Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell'elettorato attivo e passivo.

3. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

4. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.

5. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

7. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti

dell'Associazione.

Art 6 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi e, comunque, per aver commesso atti in contrasto con le finalità, gli scopi ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell'immagine dell'associazione sia all'interno che all'esterno di essa;

2. Il socio può essere escluso per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l'onorabilità dell'Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci;

3. Il socio può essere escluso per morosità protrattaper oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione nonchè per il mancato rispetto del regolamento dell'associazione e, inoltre, per aver svolto attività politica e partitica coinvolgendo l'Associazione;

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

5. La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore opera ipso iure in caso di morosità e recesso. In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell'interessato da parte dell'assemblea che deciderà a maggioranza semplice dei presenti redigendo parere.

6. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare

l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 8 – Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente.

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta, via posta elettronica, spedita ai singoli soci. In alternativa l'Assemblea può essere convocata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione

ne da sottoporre all'Assemblea ordinaria

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. La legale rappresentanza dell'associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, è demandata al presidente ed al vice presidente del cd anche disgiuntamente tra loro.

Art 15 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

Art 16 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.